

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2010

Modifica del decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Brovada» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (10A10105)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Brovada» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 29 luglio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Brovada» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 16 luglio 2009 alla denominazione «Brovada» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno